

**CONVENZIONE
TRA**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze
e
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
e
Associazione Bancaria Italiana**

VISTO

- il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale"* convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 12, concernente *"Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentare e territoriali"*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, ed in particolare l'art. 2 comma 2 che subordina la sottoscrizione degli strumenti finanziari alla firma da parte della Banca e del Ministero del protocollo di intenti previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge 185, definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana;
- l'accordo quadro firmato il 25 marzo 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del decreto legge n. 185/08 che prevede tra l'altro l'impegno, da parte delle banche emittenti, di sospendere, per almeno 12 mesi il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intenti previsto all'art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'art. 19, comma 2, decreto legge n. 185/08;
- gli artt. 43 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

CONSIDERATO CHE

- è auspicabile individuare meccanismi operativi che limitino al massimo gli oneri per le banche e ai clienti in merito alla sospensione delle rate di mutuo agli aventi diritto assicurando il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- l'INPS, tra l'altro, provvede ai pagamenti di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, le diverse tipologie di disoccupazione e la cassa integrazione, oltre quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni;
- l'INPS ritiene che il proprio compito non si esaurisca nella fornitura di servizi per cittadini, assicurati e aziende ma sia anche quello di collaborare con altre Istituzioni a trasformare i bisogni sociali in diritti concretamente esigibili e fruibili;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Per semplificare gli adempimenti e favorire una corretta applicazione degli impegni assunti dalle banche nel Protocollo di intenti sottoscritto ai sensi dell'Accordo - Quadro ABI-MEF del 25 marzo 2009, in merito alla sospensione delle rate di mutuo, nella presente convenzione vengono definite le modalità che consentono alle Banche di verificare le autocertificazioni presentate dal sottoscrittore del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, o da un componente del nucleo familiare convivente, che abbiano usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo di intenti citato in premessa, di un intervento a sostegno del reddito per una delle seguenti circostanze:
 - sospensione dal lavoro;
 - perdita della propria occupazione da lavoro dipendente;
 - possesso dei requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'art. 19 comma 2 decreto legge 185/08.
2. Per consentire la verifica del requisito autocertificato dagli assicurati, necessario per la prevista sospensione delle rate del mutuo, l'INPS rende disponibile alle Banche la consultazione delle informazioni strettamente necessarie al controllo dei requisiti attraverso la connessione telematica fra reti informatiche, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e dal disciplinare tecnico allegato, che costituisce parte integrante della stessa convenzione.

Art. 2

(Accesso alla procedura)

1. L'accesso alla procedura predisposta dall'INPS per il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione ricevute dalle Banche, è riservato esclusivamente a dipendenti delle suddette Banche o a soggetti con contratto di somministrazione lavoro che operano presso la banca, e che nel caso di accesso alla WEB APPLICATION sono specificamente ed individualmente delegati.

2. L'INPS rende disponibili ai soggetti di cui al comma 1, per l'interrogazione, solo i dati contenuti nei propri archivi utili per le finalità previste dall'art. 1.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli accessi per via telematica saranno avviati soltanto dopo la definizione delle procedure tecnico operative contenute nel disciplinare tecnico di cui all'art. 1, comma 2, della presente convenzione.

Art. 3

(Modalità di accesso telematico)

1. Lo scambio delle informazioni tra l'INPS e le Banche sottoscrittori della convenzione avviene attraverso una procedura telematica le cui caratteristiche tecniche – improntate a criteri di massima sicurezza, sono indicate nel sito internet dell'INPS (www.inps.it).
2. La procedura telematica prevede due diverse modalità di accesso:
 - Modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
 - Modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali per le Banche che richiedono un numero limitato di utenze.
3. Le banche interessate, in relazione alla modalità di accesso scelta, debbono osservare la seguente procedura (da attivare contestualmente alla firma della convenzione e del presente allegato):
 - in caso di richiesta di abilitazione all'accesso WEB SERVICES la Banca, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, presenta il modello SM 01 (in allegato alla convenzione) sottoscritto dal legale rappresentante;
 - in caso di richiesta di abilitazione all'accesso WEB APPLICATION, la Banca presenta, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i seguenti modelli:
 - I. il modello SM 02 (in allegato alla convenzione) sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia del documento di riconoscimento, indicando l'eventuale soggetto delegato al ritiro dei codici PIN;
 - II. i modelli individuali SM 03 (in allegato alla convenzione) sottoscritti da parte di ogni dipendente della banca o soggetto con contratto di somministrazione lavoro che opera presso la banca da abilitare, con allegata copia del documento di riconoscimento.

Per chiarimenti sulle modalità di rilascio dei codici PIN è possibile contattare la Direzione Centrale Prestazioni ai numeri 06 59053180/3181. I codici Pin saranno consegnati, in busta chiusa, al soggetto delegato al ritiro che ne rilascerà attestato per ricevuta.

In entrambe le modalità di accesso le Banche si impegnano a consentire l'accesso ai servizi telematici solo a soggetti in rapporto di lavoro subordinato, o con contratto di somministrazione lavoro che opera presso le banche medesime. La banca che ha chiesto l'abilitazione WEB APPLICATION si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni via e-mail all'indirizzo SospensioneMutui@inps.it (Oggetto: Ente Convenzionato-Revoca autorizzazione codice PIN) i soggetti, già abilitati, ai quali deve essere revocato l'accesso.

L'INPS si impegna a revocare tempestivamente l'abilitazione dandone conferma al richiedente via e-mail.

La banca e l'INPS assumono su di loro, ognuno per la parte di trattamento che svolgono in qualità di Titolare autonomo ogni responsabilità conseguente all'uso delle informazioni acquisite attraverso le procedure informatiche per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo-Quadro tra ABI e Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. 185/2008.

Art. 4

(Informazioni ricevute dalle Banche)

1. Per consentire la verifica del requisito autocertificato dagli assicurati, necessario per la prevista sospensione delle rate del mutuo, le Banche avranno la possibilità di richiedere, fornendo il codice fiscale dell'assicurato, l'informazione relativa al fatto che il soggetto rientri o meno nelle categorie di cui all'art. 1 e le informazioni relative ad eventuali precedenti richieste di sospensione registrate dall'Istituto di credito per il soggetto stesso.
2. Inoltre, al fine di verificare che gli assicurati permangano nello stato che gli consente di accedere all'agevolazione, le Banche potranno richiedere l'elenco delle sospensioni precedentemente comunicate per le quali l'assicurato (o il congiunto facente parte del nucleo familiare) non rientra più nelle categorie di cui all'art. 1 con l'accesso ad apposito servizio web, ottenendole sottoforma di lista e per intervalli temporali.
3. Tutte le richieste effettuate dalla banca verranno protocollate e verranno rese disponibili delle ricevute stampabili in caso di accesso tramite applicazione web.

Art. 5

(Informazioni ricevute dall'INPS a seguito dell'utilizzo della procedura)

1. Al fine di fornire alle Banche in maniera tempestiva eventuali informazioni relative a sospensioni per le quali vengono a mancare i requisiti di accesso all'agevolazione, le Banche invieranno all'INPS le richieste di sospensione complete di codice fiscale del richiedente, codice identificativo del mutuo e codice dell'operatore della Banca che effettua l'operazione.
2. In fase di annullamento della sospensione, la banca comunicherà all'INPS, oltre al codice fiscale e codice identificativo del mutuo, il motivo dell'annullamento, il numero di mesi di durata della sospensione e l'importo sospeso complessivo.

Ai soli fini del monitoraggio previsto dall'art. 12, comma 6 del decreto legge 185/08, l'INPS si impegna a collaborare con il Ministero dell'economia e delle finanze fornendo elaborazioni e statistiche. In nessun caso potrà fornire dati individuali che possano essere ricondotti ad un soggetto identificato o identificabile che è beneficiario della sospensione del mutuo.

Art. 6

(Oneri)

1. L'utilizzo della procedura e il conseguente accesso alla banca dati è gratuito e non comporta oneri per le Parti.

Art. 7

(Trattamento dei dati d. lgs. 196/2003)

1. Le Parti quali Titolari autonomi, per la parte di trattamento dei dati di loro rispettiva competenza, sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ivi compreso quanto concerne l'adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi nonché, dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. È assicurato altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 8

(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata per tutto il tempo in cui il Ministero dell'economia e delle finanze deterrà gli strumenti ibridi di patrimonializzazione di cui all'art. 12 del decreto legge 185/08.
2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate dalle Parti a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni legislative, o al fine di ottimizzare la collaborazione, mediante il consenso delle parti manifestato per iscritto.

5 agosto 2009

Per il Ministero dell'economia e delle finanze

Prof. Vittorio Grilli

Per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Dott. Antonio Mastrapasqua

Per l'Associazione Bancaria Italiana

Avv. Corrado Faissola